

ALFIO GRASSO

NOTE SUI RAPPORTI AGRARI
CONSUETUDINARI MIGLIORATARI SICILIANI
CON PARTICOLARE RIGUARDO
A QUELLI PER «VINTINOV' ANNI»

1. Nella seconda metà del XIX secolo e in particolare negli ultimi decenni, il Mezzogiorno continentale e la Sicilia furono caratterizzati da una notevole espansione delle colture legnose. Diverse furono le motivazioni che spinsero a propendere verso tale diffusione, ma soprattutto questa nuova fase accadde a seguito della crescente domanda di prodotti della terra (vino, agrumi, olio, ecc.), sul mercato nazionale e internazionale, la quale richiamò l'attenzione proprietaria a trasformare terreni all'uopo idonei, dai quali ricavare redditi elevati rispetto a quelli fruibili dalla pastorizia e dalle tradizionali colture cerealicole. A intraprendere l'iniziativa di miglioramento di vaste estensioni latifondistiche furono gli strati sociali più diversi: dagli industriali ai commercianti, dai piccoli e medi proprietari della borghesia urbana ai *burgisi*, che trasformarono i loro terreni, investendo in proprio, servendosi delle grandi riserve di lavoro salariato a basso costo, avviando così un timido processo di conduzione capitalistica dell'agricoltura; ma vi furono anche, in modo diverso, i grossi proprietari, i quali, convinti che tali iniziative avrebbero richiesto cospicui investimenti di capitali, il cui ritorno, in termini di utile – il cosiddetto *frutto civile* –, non sarebbe stato a portata di mano, poiché tali trasformazioni richiedevano tempi di produzione non brevi (dai tre ai quattro anni e forse più), escogitarono sistemi di conduzione associata o cedettero, a *gabelloti*, in lunghi affitti, i loro terreni, garantendosi cospicue rendite fondiariale. La proprietà fondiaria latifondista, infatti, non avvezza, tranne in casi isolati, a investire in agricoltura, dinanzi alla prospettiva allettante di lauti redditi che il mercato gli avrebbe assicurato, ma sorda nell'investire nel settore agricolo e alla certezza di sborsare cospicue risorse finanziarie e correre l'alea del rischio, cercò, come aveva fatto in tempi andati, di coinvolgere, nel processo di trasformazione produttiva della terra, i contadini poveri, rispolverando rapporti agrari

consuetudinari, molti dei quali, appunto, già sperimentati in passato, e spesso con iandone di nuovo altri.

I rapporti miglioratori (d'affitto e di colonia) furono, con certezza, gli strumenti più efficaci che validamente contribuirono alla trasformazione agraria e fondiaria di vaste plaghe del Mezzogiorno e delle Isole¹; rapporti vari e complessi, di «carattere precario e contadino»², dai quali muovere per rintracciarne origine, natura e struttura in ordine al rapporto del quale ci si occuperà in questa nota, poiché tanto giovamento resero all'agricoltura dell'Italia unificata. L'indagine, è d'obbligo precisare, sarà limitata al rapporto agrario consuetudinario detto *a vintinov'anni* che trovò larga e veloce diffusione in Sicilia, protraendosi fin dopo il secondo dopoguerra e assunse una rilevanza socio-economica (e giuridica) significativa, in particolare nelle province di Siracusa e Catania. In quest'ultima provincia detti rapporti interessarono, in misura considerevole, la zona etnea (Adrano, Biancavilla, Paternò, Belpasso, Motta Sant'Anastasia), le cui propaggini si estesero rapidamente anche nella Piana di Catania, e occuparono il 60 per cento della superficie agrumetata e l'85 per cento di quella trasformata in vigneto³. In questa parte della Sicilia il rapporto miglioratorio – *a vintinov'anni* – continuò a essere la tipica forma contrattuale che consentì, oltre a rendere radioso il paesaggio agrario, il formarsi di un'accumulazione parassitaria capitalistica, reinvestita poi in altri settori dell'economia, e rappresentò altresì il punto d'approdo per centinaia di contadini disoccupati o sottoccupati nel settore agricolo, già afflitti dal bisogno, essendo un modo concreto per sottrarli all'emigrazione europea e d'oltre oceano.

A produrre tanti effetti positivi nella costruzione del paesaggio agrario siciliano contribuirono vari rapporti agrari miglioratori consuetudinari, dei quali, seppure di minore durata e forse di limitata rilevanza socio-economica, nel corso della presente trattazione ne sarà fatto accenno. Tali rapporti, ancor prima dell'Unità d'Italia (1854), ebbero il gran merito di aver avviato un timido processo di sviluppo dell'agricoltura siciliana, con riguardo particolare ai comuni costieri. In questi comuni l'apporto dei miglioramenti fondiari e agrari, fu la dimostrazione concreta di ciò che esso fece nell'assorbire la forza lavoro contadina e nel frenare l'emigrazione esterna alla Sicilia.

Le colture specializzate furono concentrate per il 10 per cento negli

¹ M. ROSSI DORIA, *Riforma agraria e azione meridionalistica*, Bologna 1956, p. 31; F. PLATZER, *Le forme associative nel Mezzogiorno e nelle Isole*, «Riv. pol. agr.», n. 3, 1954, p. 82.

² ROSSI DORIA, *Riforma agraria e azione meridionalistica*, cit., p. 6.

³ C. SCHIFANI, *Su alcuni rapporti contrattuali a miglioratoria in Sicilia*, «Riv. ec. agr.», n. 4, 1951, p. 517.

agrumeti, il 16 per cento negli orti, il 28 per cento nei vigneti e il 30 per cento negli oliveti di 12 comuni costieri del palermitano; e inoltre per il 13 per cento degli uliveti, il 20 per cento degli orti, il 21 per cento degli agrumeti e il 25 per cento negli altri 12 comuni costieri del catanese; mentre nei territori di Messina e di Barcellona si concentrarono il 31 per cento degli agrumeti, il 25 per cento degli uliveti e il 26 per cento dei vigneti⁴. Tali colture conseguirono un risultato lento ma tanto evidente del cambiamento socio-economico dell'agricoltura isolana e rilevarono un territorio di grandissima bellezza, il quale stagliandosi tra mare e monti come un meraviglioso mosaico, presentava all'attento e acuto osservatore una realtà visibile e vivente e al contempo delineava i segni veri di una Sicilia a sviluppo disomogeneo che stentava, per una serie di altri fattori, a inserirsi nel contesto nazionale ed europeo.

2. Il rapporto *ad meliorandum*, in generale, praticato in Sicilia assunse un ruolo primario con l'abolizione dei diritti feudali; esso preesisteva e fu funzionale, *ab initio*, al completamento del miglioramento fondiario che incombeva sulle grosse concessioni enfiteutiche⁵. E, per vero, patti con scopo di miglioramento della durata di ventinove anni, di tipo livellare, furono conclusi nel momento del passaggio da un'economia diretta, largamente basata sulla manodopera servile a un sistema di struttura agraria, fondata sull'enfiteusi⁶. Si ebbero, infatti, concessioni di terreni nudi da trasformare in colture nobili, quali vigneti e "giardini", sulla base di contratti *ad quartum*, di tipo enfiteutico, o *ad mediatatem*, col patto che dopo un periodo prestabilito, il fondo venisse diviso a metà tra proprietario e concessionario bonificatore⁷.

⁴ I comuni nei quali si ebbe un incremento demografico oltre la media regionale (145,69, fatta base 100 al 1798) mediante un processo di emigrazione interna, nel palermitano, furono: San Giuseppe Jato, Belmonte Menzagno, Cerdia, Trabia, Campofiorito, Lascari, Partinico, Sciara, Ustica, Terrasini, Termine Imerese e Carini, mentre nel catanese, tale processo interessò i comuni di Piedimonte Etneo, Linguagrossa, S. Cono, Aci Castello, Acireale, Acicatena, Fiumefreddo, Motta Sant'Anastasia, Misterbianco, San Gregorio di Catania, Adernò e S. Giovanni La Punta (cfr. F. RENDA, *L'emigrazione in Sicilia (1652-1961)*, Caltanissetta-Roma 1989, pp. 33-34). Pagine interessanti sulla situazione agraria siciliana, con riguardo ai comuni costieri, si leggono in G. LORENZONI, *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e nella Sicilia*, vol. VI, Sicilia, tomo I e II, Roma 1910, p. 71; ma anche S. SCROFANI, *Sicilia utilizzazione del suolo nella storia nei redditi e nelle prospettive*, Palermo 1962, p. 233.

⁵ Cfr. S. PACE, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia Sud-Orientale*, Milano 1950, p. 16.

⁶ Cfr. G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI ad oggi*, Torino 1974, p. 192, nt. 3.

⁷ C.A. GARUFI, *Censimento e catasto della popolazione servile. Nuovi studi e ricerche sull'ordinamento amministrativo dei Normanni in Sicilia nei secoli XI e XII*, «Archivio storico siciliano», 1928, pp. 6-92; GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 168.

Quando l'enfiteusi subì il processo di rallentamento determinato dalla Rivoluzione francese che abolì i diritti feudali, il rapporto agrario *ad meliorandum* fu sospinto con il compito, appunto, di continuare l'opera di miglioramento fondiario che, in vario modo, aveva caratterizzato l'enfiteusi. L'enfiteusi, infatti, era sufficientemente diffusa durante la vigenza della legge borbonica del 1819 che ne ammetteva la perpetuità e negava il diritto di affrancazione dell'utilista, ma «pubblicato il codice del 1866, l'enfiteusi [fu] perfettamente dimenticata, ed in sua vece [fece la sua apparizione] il contratto di locazione a tempo con l'obbligo di fare determinati miglioramenti. Così, il proprietario [evitò] il rischio dell'affrancazione, e nello stesso tempo [si assicurò] una rendita certa col vantaggio del miglioramento dell'immobile»⁸. Da quel momento il rapporto assunse pienamente il tipico compito della trasformazione fondiaria che preesisteva all'enfiteusi. Questa forma di rapporto, nella sua configurazione iniziale, più d'ogni altra contribuì alla trasformazione agraria e fondiaria di molte plaghe della Sicilia, durante l'Ottocento e buona parte del Novecento, eludendo nei fatti, la legislazione allora vigente che, in certo senso, si opponeva e, comunque, era di forte ostacolo all'enfiteusi⁹. Nel complesso la realtà agricola dell'Ottocento segnò, almeno in Sicilia, la continuazione di un modo di essere, vigente nel periodo feudale (e i tipi di rapporti miglioratori ne furono la prova provata), che vide, da un lato, una borghesia agraria incapace di trasformare le fondamenta dell'economia agricola e, dall'altro, l'inadeguatezza delle istituzioni – borboniche e poi sabaude – a rimuovere gli ostacoli che attardavano lo sviluppo delle forze sociali e lo stabilirsi un nuovo equilibrio, per il quale occorreva agire, *in primis* ed efficacemente, sulle strutture che quell'equilibrio avevano retto per tanto tempo.

Nella direzione appena indicata si orientarono i grandi proprietari terrieri e una funzione non indifferente assunsero quei rapporti miglioratori,

⁸ MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO, *I contratti agrari in Italia*, Roma 1891, p. 648.

⁹ Com'è noto, un colpo mortale fu vibrato all'enfiteusi dalla legislazione napoleonica (legge 4 agosto 1789) che abolì la feudalità e conseguentemente le singole rendite signorili, mentre con la legge 18-29 dicembre dello stesso anno fu abolita l'enfiteusi perpetua. Quest'ultima legge – come sostenne V. SIMONCELLI, *Enfiteusi*, Torino 1920, pp. 327-328 – non fu recepita nel Regno delle Due Sicilie e, quindi, non proibì, come avvenne altrove, la stipulazione di rapporti enfiteutici perpetui, i quali, anche a seguito dell'indirizzo che andò assumendo, in prosieguo, la legislazione francese, furono considerati censi riservativi, con proprietà piena dell'enfiteuta. Nel Regno delle Due Sicilie, può affermarsi che sulla base della legislazione del 1819, il contratto d'enfiteusi ebbe una vita più lunga che altrove, forse in conseguenza della maggiore arretratezza dei rapporti economici e sociali; esso, durante l'Ottocento fu lungamente impiegato per stimolare l'impianto di colture legnose – di breve durata – che l'avvicinarono a quei rapporti miglioratori di durata inferiore al trentennio (cfr. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 102).

come le concessioni di fitto «a durata di vigna» della zona di Noto, dalla sociologia denominate e definite enfiteusi temporanee o «mascherate»¹⁰, tutte col fine di eludere l'enfiteusi¹¹ o l'altro rapporto detto «a bonificare», in uso alle falde dell'Etna (Biancavilla, Adernò, Paternò)¹², nonché quelle altre forme similari di concessioni, che ebbero finalità di effettuare lo spiezzamento di terreni, situati nella zona montuosa del ragusano, per potere costruire sugli stessi muri a secco e fungere da paraterra, ma soprattutto per contenere, entro certi confini, il bestiame lasciato a pascolare o per difendere da questo le piantine poste a dimora¹³. Nel caso del rapporto «a durata di vigna», questo fu considerato perpetuo perché il vigneto, potendosi ricostruire per propaggine e, quindi, durare nel tempo, non era suscettibile di rescissione¹⁴. A fianco di questo tipo di rapporto esistette, sempre per la coltivazione del vigneto, un altro rapporto della durata di uno, di due o di tre novenni, per il quale le parti convenivano che allo scadere del tempo pattuito, ove il concedente non avesse rimborsato al colono il valore delle migliorie apportate al fondo, il rapporto si prorogava automaticamente¹⁵. Secondo tale ipotesi il colono acquisiva, di fatto, non già un diritto di credito sulle migliorie, ma un *jus ritentionis* sul fondo per altro uguale periodo

¹⁰ S. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, Firenze 1925, p. 128. Il rapporto a *durata di vigna*, praticato nella zona di Noto, sarebbe da avvicinare alla *colonia ad invignationem*, in uso nella Marsicana (Abruzzo). Caratteristica peculiare di questo rapporto fu: la concessione di un nudo terreno da trasformarsi in vigneto. Il colono si obbligava a trasformarlo a sue totali spese e di corrispondere al concedente una quota parziaria dei prodotti del fondo. Il concessionario poteva restare in perpetuo sul fondo, ossa finché durava la vigna, la quale poteva essere ricostruita mediante lavori di propaggine.

¹¹ Per eludere l'enfiteusi (PACE, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia Sud-orientale*, cit., p. 16, n. 21), «venne in uso un contratto di *gabella* con la condizione espressa di trasformazione fondiaria».

¹² Un simile contratto, detto a *bonificare*, nel primo Ottocento, fu praticato nel territorio posto alle falde dell'Etna (Biancavilla, Adernò, Paternò). Con tale contratto il proprietario concedeva a un contadino, un pezzo di terra per la durata di nove anni; quest'ultimo si obbligava di impiantarvi un certo numero di piante (ulivi, fichidindia, vari alberi da frutta) e di corrispondere un fitto annuo. Alla scadenza del contratto il proprietario si obbligava a rimborsare, in danaro o in terra, il miglioramento apportato (V. rogito notar don Francesco Milone del 26 luglio 1810, in Archivio storico Catania, 4794, f. 685r-685v e tra Placido Milazzo e Salvatore Milazzo e rogito notar don Luigi Biondi del 22 gennaio 1826, in Archivio storico Catania 8992, f. 9r-11r, tra Francesco Raspagliesi e Antonio Lo Faro; contratti entrambi citati da G. GIARRIZZO, *Un comune rurale nella Sicilia etnea (Biancavilla 1819-1960)*, Catania 1963, p. 253; cfr. anche GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 223). Il contratto a *bonificare*, per le sue modalità di rimborso delle migliorie si avvicinerebbe più alla *parzioneria*, altro rapporto agrario miglioratorio in uso anche in Biancavilla, che al rapporto a *tempo di vigna*.

¹³ SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 130.

¹⁴ Ancora SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 128; S. LA ROSA, *Trasformazioni fondiarie cooperazione e patti agrari*, nell'opera collettiva *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, vol. IX, Napoli 1978, p. 118.

¹⁵ SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., 128.

e, ove non soddisfatto ancora del suo credito, il rapporto si sarebbe trasformato in perpetuo, assumendo le caratteristiche dell'enfiteusi o, comunque, quelle di una sua sottospecie.

La realtà agraria siciliana conobbe contratti miglioratori a struttura molto diversa. Furono accertati patti della durata dai 10 ai 14 anni, nei quali il concessionario si obbligava a impiantare un vigneto, assumendo l'intero onere della trasformazione (scasso, sistemazione del terreno, messa a dimora delle barbatelle, lavori ordinari e straordinari, ecc.) e corrispondere al proprietario un canone fisso in denaro. All'interno del patto, si stabiliva, inoltre, che il colono nei penultimi anni del contratto doveva mettere, tra i filari del vigneto, piantine, fornite dal concedente, di ulivo, mandorlo, carrubo o altre piante da frutto, delle quali, alla scadenza del rapporto, il colono non godeva della fruttificazione e non beneficiava di alcun indennizzo¹⁶. Sul fondo avuto in concessione, il proprietario poneva in essere, in buona sostanza, due rapporti dei quali uno per l'impianto del vigneto, col concessionario, e l'altro, potrebbe dirsi, con se stesso, ma con onere gravante sul concessionario per l'impianto di altri alberi dai quali quest'ultimo non ricava alcun frutto.

Ben peggiore si presentarono e furono le condizioni di vita ed economiche del concessionario, il quale non disponendo, oltre alla propria forza lavoro, di capitali propri, era costretto spesso, per la realizzazione delle migliorie, a chiedere al proprietario-concedente anticipazioni (danaro, soccorsi vari), le quali dovendo essere restituite alla chiusura del rapporto si conveniva di detrarre dall'indennizzo. Ma come accadeva spesso, il colono per effetto delle compensazioni, a fine rapporto, nulla riceveva dall'indennizzo pattuito, anzi doveva ritenersi un miracolato quando non restava debitore nei confronti del proprietario¹⁷.

Val notare che questo processo graduale di trasformazione agraria poté attuarsi soprattutto per mezzo di rapporti parziari e precari che si svilupparono nella fascia costiera orientale e settentrionale dell'Isola, dove progredì la cultura dell'ulivo, degli agrumi, del gelso e della vite. Le trasformazioni furono eseguite anche su piccoli spezzoni di terra e furono realizzati dai proprietari senza che questi facessero forti investimenti, ma attraverso una loro compartecipazione alle piccole spese (acquisto delle piantine) e coinvolgendo in questo rapporto la massa dei braccianti. Ma non solo. Spesso

¹⁶ Cfr. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 129. A tale uso o consuetudine si fece ricorso nel trapanese anche negli anni '50 del Novecento, cfr. L. STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno. La colonia miglioratoria in Sicilia*, Bari 1974, p. 68; SCHIFANI, *Su alcuni rapporti contrattuali a miglioratoria in Sicilia*, cit., p. 527.

¹⁷ SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 130.

accadeva che anche nella conduzione in economia dei vigneti, il processo di trasformazione poteva verificarsi grazie al coinvolgimento della massa bracciantile mediante forme di compartecipazione *sui generis*. Infatti non mancarono casi in cui i proprietari facevano ricorso al lavoro bracciantile e affidavano la coltivazione del fondo a figure simili a quelle dei salariati fissi: i cosiddetti *metatieri* (zona di Milazzo e Patti, nel messinese); o a degli appaltatori: i cosiddetti *vigneri* che eseguivano i lavori (zappatura, potatura, ecc.) per una determinata somma (una sorta di cottimo) per ogni mille piante di viti¹⁸.

3. Nella seconda metà dell'Ottocento gli effetti dell'emigrazione e il maggior costo del lavoro salariato impiegato nelle aziende condotte in economia fecero da acceleratore per introdurre modifiche nella contrattazione (o negli usi e nelle consuetudini locali) dei rapporti agrari e del lavoro. Ma questa situazione, si direbbe nuova, sorse sulla sopravvivenza della proprietà feudale a seguito degli acquisti di vasti tenimenti operati dalla grossa borghesia, la quale approfittò dello scioglimento delle promiscuità e delle conseguenti libere contrattazioni, anche se, com'è noto, ciò non determinò un'effettiva tendenza trasformatrice della struttura economico-agraria e a rendere una funzione sociale alla vita isolana, anzi al contrario si ebbe spesso un arrotondamento della proprietà preesistente, con la conseguenza pratica che gli acquisti effettuati dalla grossa borghesia portarono al puro e semplice trasferimento del bene; infatti, interi feudi passarono in altre mani¹⁹. Tuttavia, questa situazione socio-economica (nuova o necessitata) fu possibile avviarla grazie alla spinta esercitata dai nuovi stimoli che vennero dell'Europa, che allettarono il rudimentale capitalismo nelle campagne siciliane e meridionali, il quale avido di acquisire più poteri ed elevarsi al rango della vecchia classe dirigente, pungolò grossi borghesi a prendere anche in locazione vasti feudi, prima destinati a pascolo o a cerealicoltura, coinvolgendo in ciò, indirettamente, tanti contadini poveri, ai quali venne inculcata l'idea di fare in proprio e, quindi, di procurarsi comunque, in subaffitto e a colonia, piccoli spezzoni di terra da destinare a colture legnose specializzate, mediante contratti agrari miglioratari; rapporti che, poi, nella loro essenza, furono conformati agli schemi classici delle locazioni meridionali, mediante le quali si fissavano precise garanzie per il proprietario, e furono imposti ai subaffittuari o coloni obblighi e divieti in merito alle operazioni colturali da svolgere sui terreni locati o concessi a colonia.

¹⁸ SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., pp. 78-99.

¹⁹ R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia*, Bari 1950, p. 173.

Questi rapporti (nuovi), come abbiamo detto, sorsero sulla sopravvivenza della proprietà feudale, sulla proprietà acquistata dalla grossa borghesia e da quegli strati di borghesia urbana (medici, avvocati, impiegati, commercianti, ecc.), i quali si inserirono come «propaggine dell'organizzazione della proprietà fondiaria». Questi strati borghesi, in presenza di un'enorme richiesta di terra e di lavoro, si comportarono come la vecchia classe padronale e furono la causa prima della conservazione dei rapporti di produzione feudale, dello scarso sviluppo mercantile dell'agricoltura e del basso livello dell'introduzione della tecnica agricola²⁰. In tal senso molto indicative furono le concessioni in "gabella" per l'impianto di agrumeti nelle province di Palermo e di Catania²¹ dove, occorre aggiungere, l'assenza della partecipazione proprietaria allo sviluppo delle produzioni agricole fu notevole. Il processo di trasformazione agraria e fondiaria in Sicilia e nelle regioni meridionali passò e pesò sulle spalle dei contadini. E, infatti, i contadini concessionari, privi d'esperienza tecnica e di capitali, non sostenuti da alcuna forma di credito agrario, assai difficilmente poterono valorizzare il terreno comunque acquisito (in proprietà, affitto o colonia) e trasformarsi in coltivatori-imprenditori. Il tutto si risolse a danno dei contadini, i quali subirono uno sfrenato sfruttamento e una colossale spoliazione del povero patrimonio eventualmente posseduto che, in qualche modo, lo aveva sempre aiutato a soddisfare i bisogni elementari e urgenti suoi e della sua famiglia.

Questo processo d'ammodernamento dell'agricoltura, che ebbe particolare fortuna durante il Governo della Destra, si arrestò negli anni '80 dell'Ottocento, quando giunse al potere la Sinistra con il governo Crispi. La grande crisi agraria europea, a seguito dell'invasione del grano americano, occorsa per la riduzione drastica dei noli marittimi, giunse anche in Italia e qui fu molto più grave perché più deboli e impreparate a fronteggiarla si trovarono le strutture agricole, tra l'altro prive di capitali e di conoscenze tecniche. Ma a esserne colpita non fu soltanto la coltura cerealicola, ma anche le colture legnose e quelle zootecniche a eccezione, in un primo momento, della vitivinicoltura²². Così i contadini, vittime della crisi e affranti dalla miseria e dalla degradazione sociale, furono costretti a intraprendere la via dell'emigrazione²³.

²⁰ STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., p. 31.

²¹ GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 226.

²² La vitivinicoltura si trovò avvantaggiata a seguito dell'eccezionale congiuntura determinata dalla distruzione dei vigneti francesi colpiti dalla fillossera; congiuntura che si esaurì in breve tempo. La produzione vinicola, infatti, passò da 27 milioni di ettolitri del 1879-80 a 36 milioni di ettolitri del 1886-87.

²³ Cfr. G. PROCACCI, *Storia degli italiani*, vol. 3, Roma 1991, pp. 411-413.

Tutto questo determinò, come risultato finale, anche la crisi del rapporto miglioratario sul quale avevano nutrito tanta speranza i contadini, i quali si trovarono nell'impossibilità materiale di continuare a mantenere attivo quel rapporto che richiedeva in particolare colture, lavoro e capitali. Non pochi concessionari, infatti, si resero inadempienti agli obblighi contrattuali, con la conseguenza che, in parte abbandonarono coscienti il fondo migliorato e, in parte furono estromessi perché ritenuti inadempienti, senza beneficiare di alcun indennizzo per le migliorie apportate, nonostante ne avessero diritto²⁴. Iniziò, così, la crisi del rapporto miglioratario, il quale perdette alcune delle sue peculiarità iniziali che lo avevano caratterizzato, anzi esso fu peggiorato con la riduzione della durata, che tanta garanzia di stabilità assicurava al colono o al fittavolo e addirittura s'introdusse una nuova disciplina in relazione alla ripartizione del prodotto, sino ad accordare al colono una quota infima del 35 per cento e al proprietario il 65 per cento o innalzando il canone d'affitto e inoltre si prescissero per di più altri oneri e spese a carico del concessionario. Scomparve del tutto il diritto all'indennizzo a conclusione del rapporto²⁵ e si caricarono ulteriori oneri a coloni e piccoli affittuari che nessuna attinenza avevano con l'opera di miglioramento e la coltivazione del fondo, come quelli di custodia, quasi a dubitare della loro correttezza e onestà²⁶. Pur con questa situazione di involuzione e precarietà il rapporto *ad meliorandum* trovò ancora credito tra i contadini, anzi, occorre aggiungere, che esso si diffuse anche nelle zone interne della Sicilia²⁷.

4. Il rapporto *ad meliorandum* – variamente denominato, ora a «vin-

²⁴ P. VILLANI, *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, Bari 1968, p. 162.

²⁵ La giurisprudenza (Cassazione, 5 aprile 1963, n. 718, «Riv. dir. agr.», 1963, II. P. 167), in proposito, uniformandosi alla tendenza allora in essere, sostenne che all'affittuario miglioratario «non spetta alcuna indennità per i miglioramenti eseguiti, che trovano già compenso nella misura del canone», mentre al colono miglioratario l'indennità non compete potendosi far luogo a «una riduzione alla normalità della quota del prodotto».

²⁶ In un contratto concluso nel 1903, in Lentini, venne prevista «Una guardia campestre a spese dei gabellotti scelta dal locante, e sotto la sua dipendenza, custodirà gli alberi ed i prodotti delle terre locate, e vigilerà al buon andamento della gabella. Il soldo di detta guardia sarà anticipato annualmente dal locante, ed il 15 giugno di ogni anno, contemporaneamente al pagamento dello estaglio, sarà rivalsata dai fittavoli in ragione diretta e nelle proporzioni della quantità di terra da ciascuno di essi posseduta in fitto». Analogo onere si caricò sui conduttori affittuari di un altro contratto concluso nel 1905. Cfr. la *Relazione* di Giovanni Lorenzoni all'*Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e in Sicilia*, cit. (rispettivamente a) p. 220 e p. 224.

²⁷ Una sintesi dei contratti agrari siciliani, riferita all'inizio del 1900, venne offerta dalla (*Relazione* di Giovanni Lorenzoni) *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini nelle province meridionali e in Sicilia*, cit., pp. 210-17.

*tinov'anni*²⁸, a «*vint'anni*»²⁹, a «*diciadott'anni*»³⁰, a «*chinnicianni*»³¹, a «*nov'anni*»³², ad «*inquilinaggio*»³³ – fu sempre considerato un tipico rapporto consuetudinario³⁴ che si caratterizzò per due elementi essenziali: *a*) l'obbligo del miglioramento del fondo che gravava sempre sul concessionario secondo i patti stabiliti in convenzione³⁵; *b*) la lunga durata del rapporto che assicurava una certa stabilità al concessionario sul fondo³⁶, rendendolo più libero dalla congenita “precarietà contadina” che lo affliggeva sempre, anche se tale durata non sempre fu commisurata a quella medio-produttiva della coltura specializzata impiantata sul fondo. (È il caso, ma non l'unico, degli agrumeti la cui durata produttiva media – 180 quintali per ettaro – può stimarsi fino a 75 anni). Il miglioramento del fondo, mediante l'impianto di colture legnose, e in particolare di vigneti e agrumeti, se, da un lato, costituì il dato caratterizzante di alcuni rapporti agrari disciplinati in modo particolareggiato da numerose consuetudini diffuse in tutta la regione siciliana e garantì ai contadini la loro lunga permanenza sul fondo e la loro stabilità a non essere estromessi, dall'altro, contribuì a rendere produt-

²⁸ Su tale contratto: STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., 71, cfr. inoltre SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 120, PACE, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia Sud-orientale*, cit., p. 16; C. LAZZARA, *I rapporti agrari consuetudinari in Sicilia nell'attuale momento legislativo*, Milano 1969, p. 31, A. GRASSO, *Il miglioramento e l'acquisizione della proprietà della terra*, Palermo 1968. Sulla durata del contratto agrario per *vintinov'anni*, cfr. anche il *Patto generale di colonia migliorataria per le province siciliane*, redatto, in Roma, dalle Organizzazioni sindacali corporative il 28 febbraio 1938, nonché MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Rapporto della Commissione economica. Agricoltura*, Roma, vol. I, Roma 1946, p. 276.

²⁹ Cfr. LORENZONI, *Inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini meridionali e in Sicilia*, cit., p. 119. Secondo un contratto per *vent'anni*, un proprietario di un terreno *scapolo* (cioè nudo) lo concedeva in affitto a un “borgese”, obbligando quest'ultimo a piantarlo a vigneto. Durante il ventennio l'affittuario corrispondeva un canone annuo, sicuramente sproporzionato rispetto alla produzione complessiva che esso poteva ricavare, anche se doveva tenersi conto della fertilità del terreno e stato di coltivazione dello stesso. Allo scadere del contratto il proprietario ritornava nel pieno ed esclusivo godimento del fondo, mentre l'affittuario non vantava alcun diritto a indennizzo per il miglioramento apportato. Cfr. LA ROSA, *Trasformazioni fondiari, cooperazione e patti agrari*, cit., p. 118.

³⁰ G. CONSIGLIO, *Contratti agrari consuetudinari della Sicilia Centro-occidentale*, «Riv. dir. agr.», I, 1960, p. 173.

³¹ LAZZARA, *I rapporti agrari consuetudinari in Sicilia nell'attuale momento legislativo*, cit., p. 20.

³² SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 128.

³³ Il contratto d'*inquilinaggio* fu praticato nel Nord della provincia di Catania, per l'impianto di nuovi vigneti ed ebbe una durata non inferiore a 29 anni, come se si fosse trattato del rapporto per *vintinov'anni*. Così SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 121. Su tale rapporto, praticato anche nella provincia di Messina, cfr. O. CANCELILA, *Metatieri e gabelotti a Messina*, «Rivista di storia dell'agricoltura», n. 4, 1971.

³⁴ PACE, *Contratti agrari consuetudinari in Sicilia*, cit.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ S. PACE, *I contratti agrari (Saggio di un teoria generale)*, Milano 1952, p. 32; PLATZER, *Le forme associative nel Mezzogiorno e nelle Isole*, cit., p. 82.

tivo di reddito agrario vaste plaghe, prima abbandonate del territorio isolano. Gli elementi essenziali di tale rapporto, sebbene fissate nelle sue linee fondamentali, nella realtà agraria siciliana (e meridionale), persero la loro efficacia e si allontanarono anche dai principi generali statuiti dalle stesse leggi vigenti al tempo in cui il rapporto medesimo fu posto in essere. Mediante contratti e convenzioni, infatti, fu sempre il proprietario a stabilire le condizioni pattizie del rapporto, le quali assunsero sempre il carattere vessatorio per la parte economicamente debole, con la conseguenza che, da un lato, si aggravarono le condizioni pattizie per il concessionario e, dall'altro, si sottrasse il rapporto all'imperio della legislazione del tempo e farne di esso un rapporto atipico, cioè fuori degli schemi legali, funzionale solo alla parte proprietaria.

Non è irrilevante notare che, spesso, il contratto variò: *a*) nell'oggetto (concessione di un terreno o soltanto concessione di una facoltà di impiantare e incamerare i prodotti di alcune colture e obbligo di impiantare o coltivare soltanto altre colture – esistenti già nel fondo – delle quali i frutti spettarono esclusivamente al proprietario); *b*) nella durata del rapporto (pluriennale, novennale, ventinovenale, ecc.); *c*) nella forma (verbale, scrittura privata, atto notarile); *d*) negli obblighi assunti del colono (trasformazione, pagamento di un canone fisso o parziario in natura o in danaro); *f*) nell'ingerenza (o nella assoluta estraneità) del proprietario nella direzione della conduzione del fondo e nella sua partecipazione o meno alle spese di trasformazione e colturali.

Quanto all'oggetto del contratto – *sub a*) – si presume che esso ebbe sempre, come causa lecita, il miglioramento su fondo altrui, eseguito dal fittavolo o dal colono. Ora, se il miglioramento, sin da epoca remota, costituiva l'oggetto del rapporto, non sempre fu agevole individuare (o definire) la natura dell'obbligo del miglioramento, cioè se esso si basava su una convinta cessione del godimento del fondo da parte proprietaria, che si protraeva non oltre la durata necessaria per impiantarvi la piantagione convenuta, renderla produttiva e ricavarne i frutti conseguenti, oppure se era posta in essere su una mera facoltà, tollerata per impiantarvi soltanto un agrumeto o una vigna o altro genere arboreo (melo, pero ulivo, mandorlo, carrubo, ecc.), come se si trattasse di un normalissimo contratto d'opera.

Nel rapporto miglioratorio non può negarsi l'esistenza di uno scambio: da un lato, la cessione del godimento del bene, anche se per un tempo limitato e, dall'altro, per contro, il pagamento di un corrispettivo (anche parziario) e l'esecuzione dell'impianto di un vigneto, agrumeto, o altri alberi; scambio che costituì il presupposto sul quale si fondarono gli elemen-

ti essenziali da stare alla base dell'equilibrio economico delle contrapposte prestazioni patrimoniali delle parti. Ma ciò non sempre accadde. Spesso lo scambio non assunse una tale valenza economica e tanto meno giuridica. L'espressione, in Sicilia, «*dare la terra a chiantare*», traducendola nel linguaggio comune, starebbe a delineare una figura negoziale (nuova, non consuetudinaria) di "contratto di piantagione"³⁷, il quale si avvicinerrebbe più al contratto d'opera che al progetto di trasformazione agraria e fondiaria di un determinato fondo. Il "contratto di piantagione", per così dire, di fresco conio, infatti, sarebbe da accostare tanto alla *parzioneria*³⁸, quanto al contratto a *bonificare* o a quello a *tempo di vigna* dei quali si è fatto cenno, mentre da esso se ne discosterebbe sia il contratto per *vintinov'anni* che quello a *vint'anni* e a *diciadott'anni*.

Riguardo alla durata del rapporto – *sub b*) – essa fu sempre fissata in relazione al tipo di coltura (o di trasformazione) da realizzare sul fondo oggetto del rapporto. Quanto alla forma – *sub c*) – spesso verbale, essa fu basata sulla reciproca fiducia delle parti – fintantoché, occorre dire, la fiducia non veniva tradita da parte padronale, nell'intento di liberarsi, con mille pretese, del colono e negargli, quindi, l'indennizzo. Ma al di là della forma, scritta o verbale, l'uso pratico, in tutti i campi, non conobbe rigidi formalismi in senso lato, fidando sulla reciproca buona fede e sull'evidenza delle opere compiute dal «coltivatore [il quale scrisse sempre] sulla terra i suoi contratti»³⁹. In relazione al punto *sub d*) il concessionario, almeno fino al decennio 1880-90, assunse sempre la qualità di piccolo affittuario,

³⁷ Cfr. S. ORLANDO CASCIO, *Il lavoro nei contratti agrari atipici (Considerazioni introduttive)*, in *Dopo il Primo congresso internazionale di diritto agrario. Valutazioni e prospettive in un incontro di giuristi italiani*, Milano 1958, p. 300.

³⁸ Il contratto di *parzioneria* – d'origine musulmana – largamente diffuso in Sardegna, trovò spazio, nel corso del secolo scorso, anche in Puglia, in Calabria e in Sicilia; esso presupponeva il miglioramento del fondo e si configurava nella concessione di un nudo terreno, o in un terreno con alberi radi, da trasformare in coltura specializzata. Il costo della trasformazione era sempre sostenuto dal concessionario e a suo esclusivo rischio. A trasformazione avvenuta, dopo qualche anno, cioè allo scadere della durata pattuita, il fondo si divideva a metà, mediante sorteggio o valutazione peritale. La durata del rapporto non era mai superiore agli otto anni e i prodotti, generalmente, erano fatti propri dal parzionario. Su tale contratto cfr. ORLANDO CASCIO, *Il lavoro nei contratti agrari atipici*, cit., nonché dall'angolazione economica, A. PANERAI, *Su un antico contratto agrario che rivive nel Mezzogiorno d'Italia e il lavoro che crea la proprietà*, entrambi in «Annali della Facoltà dell'Università di Bari», rispettivamente 1948, vol. IV, p. 1053 e vol. VIII, p. 167; con riferimento alla Sicilia e in particolare alle province di Catania (Biancavilla, Caltagirone, Militello V.C., Palagonia, Scordia) e di Siracusa (Lentini e Francofonte), cfr. S. DI FAZIO, *Evoluzione del contratto di "parzioneria" nella realtà economico-tecnica*, «Tecnica agricola», 1964, pp. 250-260.

³⁹ ORLANDO CASCIO, *Il lavoro nei contratti agrari atipici*, cit., p. 299. È da rilevare che spesso tra gli *usi e consuetudini* e schema legale corre l'abisso. Per il vigente codice (art. 1350, nn. 8 e 9) il contratto con durata superiore ai 9 anni richiede la forma scritta. Tale principio, con riferimento ai rapporti agrari fu superato con l'art. 41 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sui patti agrari. Sul

con l'impegno sempre di trasformare il fondo nelle colture pattuite, corrispondendo al proprietario un canone fisso o parziario. Da allora, il piccolo affitto lasciò il posto al contratto di colonia migliorataria, nell'intento di superare ogni mascherata forma di enfiteusi, la quale spesso fu assimilata al lungo affitto, con l'obbligo di miglioramento⁴⁰.

5. Precisato che il contratto per *vintinov'anni* si caratterizzò, come tutti i rapporti *ad meliorandum*, per l'obbligo del miglioramento del fondo e per la sua lunga durata, giammai superiore a 29 anni⁴¹, occorre ora esaminare gli elementi che lo qualificarono.

Sul concessionario, intanto, gravavano sempre le spese d'impianto (scasso, spietramento, mura paraterra, canali di scolo e d'irrigazione), di mano d'opera ordinaria e straordinaria, relativa alla conduzione del fondo e l'acquisto dei prodotti industriali necessari (concimi chimici, antiparassitari) e, in generale, gli veniva affidata la direzione dell'impresa⁴². Da quanto emerge da un contratto concluso in Biancavilla, definito, impropriamente, di mezzadria⁴³:

a) i mezzadri nei primi quattro anni dov[ev]ano dissodare il terreno a non meno di centimetri ottanta di profondità, ed ove il terreno lo richiedeva anco ad un metro, ordinarlo di tutti i paraterra o barbacani. Ultimato il dissodamento i mezzadri dov[ev]ano piantare i tratti di terreno a sola vigna con vitigni di buona qualità ed a scelta della proprietaria; qualora costei vo[lesse] piantare i detti tratti di terra con vitigni americani, in tal caso dov[eva] contribuire ad

superamento della forma scritta, prima della legge n. 203, cfr. A. GRASSO, *Alcune considerazioni sulla forma scritta ad substantiam nel contratto agrario ultranovenale*, «Riv. dir. agr.», II, 1979, p. 441.

⁴⁰ MINISTERO DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO, *I contratti agrari in Italia*, cit., p. 648.

⁴¹ Va detto che il contratto per *vintinov'anni* non ebbe mai durata superiore ai 29 anni. Secondo PACE, *I contratti agrari consuetudinari*, cit., p. 17, il quale si richiama all'insigne giurista medievale Balbo il termine fissato in 29 anni fu dettato più dal timore per la prescrizione del diritto di proprietà che "per effettiva rispondenza pratica".

⁴² La direzione dell'impresa nella mezzadria detta "impropria", nel comune di Gagliano, secondo gli *Usi e le consuetudini agrarie della provincia di Enna*, accertate il 18 giugno 1934, art. 17, fu "esercitata con concorso del conduttore". (Gli usi e le consuetudini nelle diverse province siciliane, possono consultarsi in S. SPINELLO-PERTICONE, *Il codice degli usi e delle consuetudini nella Regione siciliana*, Palermo 1953). Mentre una generica sorveglianza ai fini di assicurare la buona coltivazione del fondo fu prevista nei contratti miglioratori rogati dal notaio Giovanni Aidala del 24 settembre 1911, repertorio n. 6036, tra la marchesa Delle Favare e tanti piccoli coloni di Biancavilla, nonché nei contratti di affitto *ad meliorandum*, rogati a Biancavilla, dal notaio Luigi Grasso-Biondi, repertorio n. 4851/3799, nonché dal notaio Antonino Milone del 10 agosto 1925, repertorio 24011, tra il Reclusorio del Lume e tanti piccoli affittuari, per terreni situati nel territorio di Belpasso.

⁴³ Cfr. alcuni contratti (conclusi in Biancavilla), rogati dal notaio Giovanni Aidala del 24 settembre 1911, repertorio n. 6036, cit., nonché MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Rapporto della Commissione economica*, cit., pp. 276-277.

una metà delle spese per la compera delle barbatelle o talee e per l'innesto di esse, mentre l'altra metà di spesa dov[eva] sostenersi dai mezzadri. c) I mezzadri dov[ev]ano dalle suddette terre togliere tutte le pietre inservibili e trasportarle altrove oppure raccoglierle in quei punti rocciosi della terra inservibile a vigna a scelta della signora marchesa e formare dei depositi volgarmente dette torrette, da costruirsi magistralmente, circondandoli di muri forti, il tutto a spese di essi coloni e senza poter pretendere indennizzo e compenso alcuno da parte della proprietaria⁴⁴. f) Le terre ossia il terreno che non [fosse] suscettibile a vigneto, i mezzadri dov[ev]ano piantarlo, per come si obbliga[ro]no, a mandorli, ulivi e piante di ficopali, e ciò con arboscelli a ben vista della signora marchesa o chi per essa, la quale destin[ava] il quantitativo di piante ed il tutto a spese dei mezzadri⁴⁵. Tale piantagione dov[eva] essere fatta magistralmente e secondo l'arte agraria e le consuetudini locali richiede[vano]; dov[ev]ano a giusto tempo innestarsi le piantine con innesti a scelta della proprietaria; e dov[ev]ano eseguirsi le fosse della larghezza, profondità ed alla distanza richieste dagli albereti piantandi.

Nella zona etnea si ebbero rapporti ancora più gravosi. In agro di Paternò si registrarono casi in cui ai concessionari – in solido – si attribuirono condizioni contrattuali jagulatori secondo le quali, oltre allo scasso del terreno a un metro di profondità e il trasporto del pietrame in posti prestabiliti dal concedente, si faceva obbligo di estirpare le erbe nocive, sistemare il terreno, coltivare lo stesso «a zappa»⁴⁶, impiantare il vigneto con le successive prestazioni colturali annue. Inoltre i coloni si obbligavano di mettere a dimora e coltivare le eventuali piantine di ulivo o fruttifere date dal concedente, per le quali forniva gli antiparassitari, attrezzi e concimi naturali. Essendo il proprietario il dirigente dell'azienda, il giorno della vendemmia veniva da lui fissato, invece il trasporto dell'uva al palmento era eseguito dai coloni. La ripartizione del prodotto, dopo i primi anni franchi concessi

⁴⁴ Similmente in agro di Paternò un proprietario concesse un appezzamento di terreno della superficie di 12 ettari, per 29 anni, a 10 coloni, i quali si obbligarono solidalmente a impiantare un agrumeto e a eseguire uno scasso a un metro di profondità e di procedere, tra l'altro, allo «spietramento del terreno [ed il cui pietrame] verrà trasportato in posti prestabiliti dal proprietario, dove un mastro muratore a spese del proprietario provvederà alla costruzione di qualche muro paraterra o di tratti di stradella sempre all'interno o alla periferia del lotto di ciascuno» (cfr. STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., p. 76).

⁴⁵ Le piantine, in generale, erano a carico del proprietario concedente non solo nel caso di rapporto di colonia ma, come si legge negli *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Ragusa*, approvate il 7 dicembre 1942 (Cap. 1°, lett. b), 8), soprattutto nel caso di affitto miglioratorio.

⁴⁶ Secondo il contratto del quale si fa riferimento nel testo i compartecipanti si obbligarono «di eseguire annualmente i seguenti lavori: una zappa a scugna non più tardi del 31 dicembre, la potatura dal mese di dicembre a metà febbraio, due zappe a monzello e, cioè, una cosiddetta a mezza porta tra il 10 ed il 31 marzo ed una cosiddetta riterza tra il 10 maggio ed il 10 giugno. È consentito l'uso dell'aratro per i primi tre anni e solo per la prima rottura del terreno per facilitare il lavoro di scugna. Per il primo anno le zappature alle viti debbono essere almeno sei».

al colono, dal quarto al sesto anno veniva praticata nella misura del 60 per cento in favore del colono e del 40 per cento a favore del concedente, per il resto degli anni al 50 per cento⁴⁷. Eseguito l'impianto, sul concessionario gravava buona parte delle spese per l'acquisto dei prodotti necessari alla coltivazione del fondo (acqua, fertilizzanti, anticrittogamici), ma vi furono casi in cui anche questa tipologia di spesa veniva interamente caricata sul concessionario.

Sempre nella zona del Catanese (Piana di Catania) fu concesso, a quattro contadini – responsabili in solido – un terreno dell'estensione di tre ettari da impiantare ad agrumeto, alle seguenti condizioni: esclusione dell'indennizzo, in conseguenza della fertilità del terreno, pratiche preparatorie del terreno, dettagliatamente indicate e prescritte, a carico dei contadini. A costoro fu data facoltà di coltivare negli interfilari, per i primi cinque anni, ortaggi a loro totale beneficio, ma per contro gli fu addossata la manutenzione dei canali d'irrigazione, i fossi di scolo e la sistemazione delle strade interne. Invece, a metà fu stabilita la spesa per il letame e i concimi chimici. A carico del concedente gravava il costo della fumigazione, la custodia, la stima e la mediazione nella vendita del prodotto, l'acqua irrigua, gli anticoccidi e le piantine. La ripartizione del prodotto avvenne, dal primo al decimo anno, al 40 per cento in favore del concedente e al 60 per cento a favore dei concessionari, per gli anni successivi, fino alla scadenza del contratto al 50 per cento⁴⁸. Invece furono caricati sui concessionari le imposte sul reddito agrario⁴⁹, con esclusione dell'imposta fondiaria.

In tempi recenti (1956-58), a seguito delle agitazioni e delle lotte contadine, in Castelvetro furono conclusi alcuni contratti migliorativi⁵⁰ contenenti alcune clausole più favorevoli ai concessionari. In quegli anni, infatti, furono conclusi contratti, sotto forma di colonia, per l'impianto di vigneti. In uno di questi contratti il concedente dava in concessione un terreno nudo della estensione di circa 4 tumoli; terreno da spietrare e impiantare a vigneto e uliveto. Lo spietramento e l'impianto del vigneto era posto, in parti uguale, a carico del concedente e del concessionario, così come la ripartizione dei prodotti (uve e olive). In parte uguali erano caricati il costo delle barbatelle,

⁴⁷ Cfr. STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., p. 77.

⁴⁸ Ancora STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., p. 78.

⁴⁹ Secondo gli *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Enna*, cit. (art. 35), «le spese di ricchezza mobile e quant'altro si riferisce alla conduzione del fondo a gabella ed a terratico fanno carico esclusivamente al concedente».

⁵⁰ V. Contratto Marotta-Lo Sciuto del 31 agosto 1956, rogato notaio Vito Poma, repertorio n. 2876, raccolta n. 340, ma anche i contratti Bonagiuso-Cosentino del 10 dicembre 1958 e Signorello-Saladino del 20 novembre 1957.

dei concimi, degli anticrittogamici, mentre il concime stallatico era fornito dal concedente, con trasporto a carico del concessionario. Il concessionario rinunciava all'indennizzo. Il concedente, per contratto, era autorizzato a effettuare, a spese del concessionario, lavori di coltivazione ove questi fossero svolti con ritardo e non a regola d'arte, con facoltà del concedente di risolvere il contratto per l'altrui inadempienza⁵¹.

In generale le piantine – melangoli, vitigni americani, ecc. – venivano approntate dal concedente, come pure l'imposta fondiaria⁵²; sul concedente gravavano, nel caso dell'impianto d'agrumeto o comunque di altre colture arboree irrigue, le relative spese per la canalizzazione⁵³.

I rapporti miglioratori (a *vintinov'anni*), in Sicilia, nelle sue diverse sfumature, conservarono sempre una loro unicità e organicità, anche quando tali rapporti ebbero una durata inferiore ai 29 anni⁵⁴ o furono diversamente denominati⁵⁵. Le differenze riscontrate non presentarono diversificazioni sostanziali e non rappresentarono mai elementi essenziali tali da far acquisire contenuti qualificanti diversi; esse, infatti, e in ogni caso, altro non delinearono che un adeguamento agli usi e alle tradizioni locali, risalenti nel tempo, tanto da essere rilevato che

⁵¹ Cfr. STEFANELLI, *Arretratezza e patti agrari nel Mezzogiorno*, cit., p. 79. Per gli *Usi* accertati in provincia di Palermo (in *Raccolta provincia degli usi*, Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, 1968) che riproducono quelli accertati nel 1952 (v.li in SPINELLO-PERTICONE, *Il codice degli usi e delle consuetudini nella Regione siciliana*, cit., p. 163 – rispettivamente artt. 133 e 231) che sono più favorevoli rispetto ai contratti ricordati nel testo, per l'impianto di nuovi vigneti, il concedente apprestava il primo anno la terra "scassata" per l'impianto della barbatelle e spettava a lui fornirle, mentre restava a carico del concessionario i lavori di piantagione. Nel secondo anno l'innesto era pure a carico del concedente; la lavorazione della terra era a carico del concessionario. Tanto nel primo che nel secondo anno il concedente dava un "soccorso" a fondo perduto in compenso del mancato prodotto; in alcune zone tale soccorso era costituito dall'intero prodotto ortalizio ottenuto nei primi quattro anni.

⁵² Per gli *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Ragusa*, cit. (Cap. II, lett. c), nella colonia migliorataria "Restano a carico del concedente la fornitura delle piantine e le tasse". Cfr. MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Rapporto della Commissione economica*, cit.

⁵³ Il costo dell'impianto d'irrigazione di norma fu posto a carico del concedente (cfr. LAZZARA, *I rapporti agrari consuetudinari in Sicilia nell'attuale momento legislativo*, cit., p. 32), ma ciò, in parte, dipese molto dalla natura dell'acqua se essa fosse derivata da *noria*, da sorgente o da fiume. A seconda dei casi le condizioni del contratto potevano variare, caricandone il costo in tutto o in parte sul concessionario (cfr. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 121).

⁵⁴ Secondo gli *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Ragusa*, cit. (Cap. 1°, lett. b), nell'affitto a scopo di miglioramento la durata poteva essere di due o tre novenni, ossia di 18 e 27 anni. Nel trapanese, invece, la durata del rapporto per l'impianto di un vigneto poteva essere di 20 anni e in alcuni comuni anche di durata più breve (*Usi e consuetudini agrarie della provincia di Trapani*, Tit. II, art. 33), ma cfr. anche LA ROSA, *Trasformazioni fondiarie cooperazione e patti agrari*, cit., p. 118).

⁵⁵ Il riferimento va al contratto d'*inquilinaggio per le vigne*, praticato nel catanese. Trattasi di un contratto di colonia migliorataria per l'impianto di un vigneto, la cui durata fu sempre di 29 anni, in considerazione del fatto che il vigneto avrebbe potuto produrre fino a quella età (cfr. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., pp. 121-122).

in territori vicini, talora limitrofi, si applica[rono] consuetudini diversissime nelle quali – a parte qualche probabile sostrato primitivo che potrebbe riscontrarsi per ciò che riguarda la pastorizia – si po[tevano] riconoscere elementi propri del diritto dei vari popoli che [dominarono] l'Isola, dal greco, romano e bizantino al musulmano e franco-germanico, per non parlare di eventuali elementi elaborati in Ispagna⁵⁶.

Su questi particolari rapporti, la dottrina economica e giuridica che su di essi prestò particolare attenzione rilevò che, gli stessi, per i segni peculiari che li distinsero, non devono essere confusi con la *metateria*, rapporto in uso nella Sicilia orientale, che fu considerato un (a)tipico rapporto di colonia parziaria e mentre il *vintinov'anni* si incarnava sul miglioramento del fondo che ne costituiva l'essenza fondamentale, la *metateria*, invece, si poneva come rapporto per la coltivazione di un terreno già impiantato a vigneto o agrumeto o ad altra coltura arborea. La *metateria* fu sempre considerata un rapporto associativo, per mezzo del quale «*metateri e patruni*» si associavano per la conduzione di un fondo già migliorato, per percepirne immediatamente i frutti⁵⁷. Nel *vintinov'anni* le parti non si associavano come nella *metateria*, esse assumevano particolari obbligazioni da rispettare sin dall'inizio del rapporto e per la durata di esso⁵⁸, secondo uno schema, o un uso o una consuetudine, già stabilito. Il concessionario assumeva particolari obbligazioni, la più qualificante delle quali consisteva nel miglioramento del fondo, mentre il concedente si obbligava di trasferirgli il godimento del bene per il periodo convenuto. Dai due elementi (miglioramento e godimento del bene) qualificanti il rapporto, non era del tutto escluso che esso assumesse ora le caratteristiche dell'affitto ora quelle della colonia. Una tale differenziazione, tuttavia, sarebbe del tutto erronea, priva di logica, per il sol fatto che nella Regione siciliana⁵⁹, «le consuetudini agrarie [furono] molte e varie, più che altrove, molti rapporti [furono] adottati promiscuamente in condizioni identiche e con identici risultati [...] ed incerta appar[ve, e fin d'allora] la struttura dei contratti di tipo associativo»⁶⁰.

⁵⁶ Così PACE, *Contratti agrari consuetudinari in Sicilia*, cit., pp. 5-6.

⁵⁷ PACE, *Contratti agrari consuetudinari in Sicilia*, cit., p. 18; P. STURIALE, *Colonia ad meliorandum: brevi note sull'affrancabilità della prestazione secondo la legge 22 luglio 1966, n. 607*, «Riv. dir. agr.», II, 1967, p. 206.

⁵⁸ La durata del rapporto di *metateria* relativa a un vigneto già impiantato dagli *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Ragusa*, cit. fu prevista per anni nove (Cap. II, lett. a, n. 2).

⁵⁹ Così SPINELLO-PERTICONE, *Il codice degli usi e delle consuetudini nella Regione siciliana*, cit., p. XIX.

⁶⁰ Il rapporto per *vintinov'anni* si distinse anche dal contratto di colonia parziaria (art. 215 cod.

Nel rapporto per *vintinov'anni* l'esecuzione del miglioramento, invece, era sempre di spettanza del concessionario, il quale lo «esercit[ava] a suo rischio esclusivo e con i propri mezzi ed opere»⁶¹. Dalle poche indagini condotte sul *vintinov'anni* emerse la convinzione che esso era annoverato fra i rapporti a effetti obbligatori. Le condizioni pattizie, infatti, si raggiungevano sempre mediante accordo, il quale si formava in virtù dello scambio di dichiarazioni delle autonome, si fa per dire, volontà delle parti. Le parti concordavano il tipo di miglioramento che si intendeva apportare al fondo, che consisteva prevalentemente nell'impianto di colture arboree o arbustive o, comunque, nell'esecuzione di opere che, in genere, avrebbero accresciuto la capacità produttiva e il valore fondiario e agrario del terreno. Si era, in buona sostanza, di fronte a un comportamento definitivo e obbligatorio dei soggetti, la cui condotta già determinata consisteva nel dare, nel fare e nel non fare. Con questo comportamento le parti del rapporto attribuivano al miglioramento (o alla trasformazione) del fondo una particolare struttura che era la causa prima ed essenziale del rapporto medesimo⁶².

In relazione a ciò il proprietario, con la conclusione del rapporto per *vintinov'anni* consegnava il fondo e consentiva al concessionario di *fare* sul medesimo i miglioramenti e le trasformazioni sostanziali concordati⁶³; miglioramenti e trasformazioni che, sicuramente per ragioni obiettive diverse, non potevano essere eseguiti tutti all'inizio del rapporto, o meglio non si completavano in poco tempo, ma nel corso di diversi anni e si presume che andassero, durante questo periodo e ancor dopo, fruttificando, nella concordia più assoluta (ma forzata) delle parti. Dal che si desume che il diritto di godimento del fondo attribuiva al concessionario quasi

civ.), secondo il quale il miglioramento del fondo era eseguito dal concedente, il quale si avvaleva del lavoro del colono. In virtù della disciplina codicistica (art. 2151) il colono per il lavoro prestato riceveva un compenso nella misura fissata dalla contrattazione collettiva o dagli usi e, in mancanza dal giudice che doveva tenere conto nella sua decisione «dell'eventuale incremento di reddito realizzato». Vale ricordare, seppure in nota, che con il *Contratto collettivo per la conduzione a colonia con obbligo di miglioria* nel latifondo siciliano del 30 agosto 1941, in applicazione della legge 2 gennaio 1941, n. 1, veniva stabilito a riguardo (art. 20) che i «lavori effettuati dal colono per le opere di miglioria [dovevano] essere compensati secondo le relative tariffe vigenti per il bracciantato agricolo e per corrispondenti lavori, decurtati del 10 per cento che [veniva] liquidato per metà annualmente alla chiusura del conto colonico, per l'altra metà a mezzo di accredito estinguibile alla risoluzione del contratto alla fine del 18° anno e produttivo di interesse del 3 per cento annuo».

⁶¹ Cassazione 30 ottobre 1948, n. 1806, «Massimario Giurisprudenza italiana», 1949.

⁶² Sul rapporto produttività e valore al fine di stimare il loro significato intrinseco, cfr. A. CARROZZA, *Addizioni costituenti miglioria e addizioni improduttive nell'azienda agraria*, in *Studi in memoria di L. Mossa*, vol. I, Padova 1961, p. 303.

⁶³ A. CARROZZA, *Istituti di diritto agrario*, Milano 1967, p. 205.

una «comproprietà del soprasuolo»⁶⁴, o della “proprietà del soprasuolo”, da stabilire secondo la struttura del rapporto e della misura della quota di prodotto spettante ai soggetti del medesimo. Questa “comproprietà del soprasuolo” era ritenuta come la concessione di un *diritto sulla cosa* che si eguagliava a quell’uso che, secondo le tradizioni, era definito *concessione di un utile dominio*. Si trattava di un’attribuzione del contenuto dello *jus in re aliena*, intero o pro indiviso, anche se non della stessa ampiezza configurata per istituti consimili all’ordinamento giuridico (enfiteusi, superficie, servitù, usufrutto) e che sebbene non assunse particolare rilevanza economica, tuttavia non fu meno interessante al punto da poter essere trascurato nel quadro dello sviluppo storico dell’agricoltura.

Con questo rapporto il proprietario, volutamente o inconsapevolmente, concedeva elementi di realtà (utile dominio, intanto) che prima gli appartenevano esclusivamente (assolutezza del diritto). Da queste elementari considerazioni si trasse il convincimento che il *vintinov’anni* non fu solo un rapporto a effetti obbligatori, ma un rapporto a effetti obbligatori, frammisto con elementi di diritti reali. Si pervenne a siffatta conclusione, che non fu forzata, sulla base di quanto, in passato, offriva la concessione precaria romana, la quale sebbene non creava un vincolo obbligatorio e la concessione era revocabile *ad nutum*, senza che il beneficiario vantasse alcun diritto indennizzario. Dal *precarium* romano, infatti, si svilupparono forme di possesso fondiario variamente garantito. Quest’ultimo, infatti, finì per essere riconosciuto come preminente rispetto allo stesso diritto del proprietario, ossia fu riconosciuto come uno *jus in re* in favore del concessionario⁶⁵.

Quanto alla struttura può rilevarsi che le varie sfumature che si coglievano nei rapporti agrari in generale non erano rilevanti al punto da dare a

⁶⁴ Cassazione 20 luglio 1966, n. 1957, «Riv. dir. agr.», II, 1967, p. 223.

⁶⁵ È da rilevare che le concessioni *ad meliorandum*, come le altre forme di concessioni cosiddette *ad pastinandum* e *ad partionem*, sorsero come figure di rapporto agrario “ibrido”, che si avvicinò, a seconda della zona, ove esso nacque, ora al regime della *locatio conductio* ora al regime *emphyteusis*. Tutto ciò si verificò nel periodo in cui il rapporto agrario non si istituiva in virtù di contratto, ma di concessione di terreno consegnato in modo diverso, il quale veniva «disciplinato nel quadro istituzionale consuetudinario» (cfr. G. ASTUTI, *Intervento*, in *Atti del 3° Congresso nazionale di diritto agrario*, Milano 1954, p. 233. Più ampiamente dello Autore, *I contratti obbligatori nella storia del diritto agrario italiano*, Milano, 1952, *passim* e a integrazione di quest’ultima opera, dello stesso, v. *Aspetti del regime giuridico medievale della proprietà*, in *Dopo il Primo Convegno internazionale di diritto agrario*, cit., p. 63). Questo avvenne nel Medioevo, cioè nel periodo infinito, per il concessionario, il tempo in cui egli era considerato uno degli elementi costitutivi del fondo, si da non poter essere separato da questo, poiché vi ostava il suo legame al fondo, il quale non sorgeva dalla libera espressione volitiva, ma dallo *status* di colono. Superata questa fase il colono acquistò una sua certa libertà e senza rinunciare a questa, anzi avvalendosi di questa, occupò e trasformò, in modo diverso, terre incolte per renderle produttive e assoggettarle al suo dominio, sottraendole alla proprietà feudale.

esso una specifica qualificazione strutturale. Quel che contava era il fine che le parti si proponevano di raggiungere. Qualunque fosse la denominazione e qualificazione speculativa che al rapporto si voleva attribuire, quello che i contraenti si proponevano di realizzare era lo scopo *economico*, quale causa unica e di fondamentale importanza, mediante l'avvio di un processo di trasformazione agraria e fondiaria; anzi lo scopo economico sollecitava e influenzava l'attività dei soggetti a rendere possibile la produzione agricola. Se questo era, infatti, lo scopo peculiare che i soggetti si proponevano di raggiungere, ogni tentativo, astratto dal punto di vista della causa, si rendeva inutile, ove per la molteplicità di adattamenti dei rapporti agli usi locali «molti [di essi furono, di conseguenza] adattati promiscuamente in condizioni identiche e con identici risultati»⁶⁶. Queste elementari considerazioni trasfuse nel rapporto miglioratorio *de quo*, evitarono di operare una separazione delle fattispecie in commutative e associative, le quali furono valutate in modo unitario, avendo esse contribuito a formare un contratto rispondente a una particolare «tipicità sociale»⁶⁷.

Esaminando le diverse fattispecie dei rapporti *ad meliorandum* per *vintinov'anni*, nella realtà agricola siciliana si incontrarono rapporti di affittanza mista per i quali l'affittuario, ottenuto il godimento (la concessione) del fondo, si obbligava di corrispondere al proprietario un canone, in natura o in danaro, e per determinati prodotti ricavati dal medesimo fondo dare una quota parziaria dei medesimi, o casi in cui per l'affittanza l'affittuario corrispondeva un canone fisso per alcuni anni (in natura o in danaro) e per il resto degli anni ripartiva il prodotto in quota parziaria, o casi di affittanza nei quali l'affittuario corrispondeva l'affitto in quota parziaria, come se si trattasse di un ordinario rapporto di colonia parziaria⁶⁸, o casi in cui il concedente interveniva con l'acquisto delle piantine⁶⁹, o ancora casi di colonia nei quali la direzione dell'azienda veniva affidata interamente al colono⁷⁰.

6. I rapporti miglioratori per *vintinov'anni* fuoriescono dagli schemi astratti legali, e data la loro particolare funzione-scopo furono annoverati

⁶⁶ Così SPINELLO-PERTICONE, *Il codice degli usi e consuetudini nella Regione siciliana*, cit., p. XIX.

⁶⁷ E. BETTI, *Lezioni di diritto civile sui contratti agrari*, Milano 1957, p. 63.

⁶⁸ SONNINO, *I contadini in Sicilia*, cit., p. 221, secondo il quale ciò si verificò nell'impianto di agrumeto, con l'aggravante a danno del concessionario di non percepire alcuna indennità per i miglioramenti apportati al fondo.

⁶⁹ Cfr. *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Ragusa*, cit., Cap. II, lett. b), n. 8.

⁷⁰ *Usi e consuetudini agrarie della provincia di Enna*, cit., art. 57; nonché MINISTERO PER LA COSTITUENTE, *Rapporto della Commissione economica*, cit., p. 277.

tra i rapporti a contenuto «speciale»⁷¹. In tal modo rapporto a contenuto “speciale” fu considerato l’affitto *ad meliorandum*, in quanto gli accordi raggiunti fra le parti, in ordine ai miglioramenti, al corrispettivo del canone e all’indennizzo per le migliorie furono variamente determinati, così come fu considerato rapporto a contenuto “speciale” la colonia *ad meliorandum*, nella quale i miglioramenti, l’onere e il rischio connessi furono gravati sul colono⁷² e il corrispettivo fu commisurato per quota di prodotto, cioè ebbe natura parziaria.

Il *vintinov’anni*, con tutte le sue peculiarità, sopravvisse fino agli anni ’50, per perdendo qualcheduno dei suoi tratti originari e consuetudinari. Esso quando cominciò a essere inquadrato nell’ambito della disciplina legale perdettesmalto, subendo quel processo involutivo comune a tutti i rapporti agrari. Ciò accadde in particolare allorché l’Italia fu soggiogata a un corso politico reazionario sottoposto al cosiddetto interesse della “nazione”, istituzionalizzato dallo Stato. Il regime fascista impose, sia a livello economico che giuridico, il sistema corporativo. Si teorizzò, così, un nuovo concetto e una diversa organizzazione dell’impresa dalla quale dipendevano (art. 2086 cod. civ.) «gerarchicamente i suoi collaboratori» (i lavoratori), mentre il gestore dell’impresa (il capitalista) fu ritenuto responsabile «verso lo stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative».

Lo scopo che il fascismo intese raggiungere fu l’organizzazione dei beni produttivi, mediante la politica “autarchica”, basata sull’elevata produzione, nel contesto della quale l’imprenditore fu ritenuto responsabile verso lo Stato. In tale contesto, i lavoratori furono considerati elementi dell’impresa e perciò subordinati aristocraticamente e gerarchicamente all’imprenditore⁷³. In tal senso venne varata la legge 3 aprile 1933, n. 437, la quale nel dettare la disciplina giuridica dei contratti di lavoro, estese tale disciplina anche ai contratti di colonia e di piccolo affitto al fine di determinare rapporti di collaborazione tra proprietari e mondo del lavoro agricolo. Lo

⁷¹ G. CARRARA, *I contratti agrari*, Torino 1959, p. 228.

⁷² Così Cassazione 30 ottobre 1948, n. 1806, cit.

⁷³ Non è fuori luogo osservare che la disposizione codicistica di cui all’art. 2142 – ora espressamente abrogata dalla legge 15 settembre 1964, n. 756 – disponeva che la famiglia colonica non poteva «volontariamente essere modificata senza il consenso del concedente, salvo i casi di matrimonio, di adozione e di riconoscimento dei figli naturali. La composizione e le variazioni della famiglia [dovevano] risultare da libretto colonico». Quest’articolo dalla giurisprudenza (Corte d’Appello Roma, 29 gennaio 1955, in *Giurisprudenza agraria italiana*, 1955, p. 670) fu interpretato in modo alquanto ristrettivo (e reazionario) nel senso che «la composizione della famiglia colonica non [poteva] essere variata senza il consenso del concedente in caso di matrimonio ad alcuno dei componenti di essa, [doveva] intendersi, in relazione all’art. 144 cod. civ., riferito soltanto alle donne che contra[evano] matrimonio e non anche ai componenti dell’altro sesso».

sforzo del fascismo fu quello, tenendo a base il principio della collaborazione, di trasformare o comunque adeguare i rapporti agrari al criterio associativo tra capitale terriero e lavoro. La mezzadria, in particolare, fu concepita come uno «speciale contratto associativo basato sulla reciproca fiducia atta a garantire la solidarietà e la collaborazione tra i contraenti», ma nel contempo si ribadì il pieno ed esclusivo diritto del concedente alla direzione dell'azienda⁷⁴. Da questa tendenza ne derivò la conseguenza di promuovere, in Sicilia, forme d'appoderamento tese a introdurre contratti d'affinità con la mezzadria poderale, coi quali tentare di stimolare l'impianto di colture legnose⁷⁵.

Tuttavia, il legislatore del regime, pur nel tentativo di favorire la parte proprietaria, con riguardo ai rapporti miglioratari non poté negare la realtà oggettiva delle campagne, tanto è vero che nell'emanare la legge 3 aprile 1933, che estendeva la disciplina giuridica dei rapporti da lavoro ai contratti di compartecipazione e di piccola affittanza, dovette statuire (art. 3) che «i contratti collettivi non produrranno gli effetti previsti dall'art. 54 del r.d. 1° luglio 1926, n. 1130, sui contratti individuali di colonia parziaria e di piccola affittanza in corso con obblighi di miglioria». Eppure tali norme, dettate dalla necessità d'ordine corporativo e con il precipuo scopo di soggiogare i lavoratori all'impresa agraria capitalista non si applicarono ai contratti miglioratari *de quo* né furono applicabili le norme corporative. Tali contratti miglioratari conservarono la struttura che le parti del rapporto inizialmente dettero, non essendo loro applicabili *ope legis* le norme di cui al r.d. del 1926.

Tali imprescindibili esigenze d'ordine pubblico, scaturenti da una realtà oggettiva e socio-economica, specie meridionale e siciliana, non poterono disconoscere, anche in sede d'elaborazione sistematica del codice civile del 1942, l'esistenza di situazioni codificate dagli usi e dalle consuetudini locali. Anzi, va ricordato che, con il varo del codice civile, le norme di cui alla legge 3 aprile 1933, subirono un'adeguata correzione.

La *Relazione* al codice⁷⁶, infatti, così argomentò in tema: «Il codice regolando la stessa materia differisce in qualche punto dalla legge speciale» e parve opportuno delegare le «associazioni professionali nella formazione dei patti collettivi, [le quali] devono conformarsi alle consuetudini e alle condizioni locali [imponendo loro] in ogni caso l'osservanza [delle stesse, anche quando ciò] costituirebbe un limite all'autonomia delle [medesime]

⁷⁴ GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna*, cit., p. 474.

⁷⁵ V. nota 60.

⁷⁶ La *Relazione* al codice civile può leggersi in *Gazzetta ufficiale* del 4 aprile 1942, n. 79-bis.

associazioni professionali e agli scopi della disciplina corporativa». Va detto che, nonostante si fece divieto di ricavare norme corporative dalle consuetudini locali, l'anzidetta *Relazione* all'

art. 3 della legge della legge soprarichiamata [3 aprile 1933] dispo[se] che l'inserzione automatica delle clausole del contratto collettivo non [dava] luogo rispetto ai contratti di colonia parziaria e di piccola affittanza con obbligo di miglioria, [ove non fossero] in corso al momento dell'entrata in vigore della legge. Ora, le medesime ragioni, che consigliarono il legislatore di rispettare transitoriamente i rapporti in corso, sussisteranno tutte le volte che il contratto di miglioria già esista, quando interv[eniva] il regolamento collettivo. In questo senso dispo[se] l'art. 2080,

il quale statuiva che «nei contratti individuali di colonia parziaria e d'affitto a coltivatore diretto, con obbligo di miglioria, conservano efficacia le clausole difformi alle disposizioni del contratto collettivo stipulato durante lo svolgimento del rapporto».

Dalla norma ultima citata (art. 2080) e dalla relazione al codice emerge con sufficiente chiarezza che i rapporti di colonia o d'affitto, con clausola migliorataria, non subirono alcuna modificazione nel contenuto e nella struttura; essi conservarono tutta la loro originalità ed efficacia che i contraenti dettero all'atto della stipulazione del contratto. Da quanto premesso può desumersi che

le norme contenute in alcuni capitoli collettivi di colonia migliorataria, con le quali si è[ra] voluto operare lo spostamento della struttura del contratto, ad esempio la formazione di un'impresa comune o l'attribuzione al concedente della direzione dell'impresa [rimasero] prive di effetto, in quanto la legge del 1933, e successivamente il codice civile, [posero] alla contrattazione collettiva i limiti di cui si è detto⁷⁷.

Le considerazioni esposte condussero a una riflessione sul *Patto generale di colonia migliorataria per le province siciliane* del 1938: esso era da ritenersi privo d'efficacia, perché assunto in violazione dell'art. 3 della legge 3 aprile 1933, n. 437. Ma posto che siffatto *Patto* avesse avuto una sua efficacia generale sui contratti individuali, ciò sarebbe potuto valere al più per quei contratti posti in essere dopo l'entrata in vigore del codice civile. Mentre i contratti individuali antecedenti al codice erano da collocare senz'altro nell'ambito delle norme stabilite nel Libro Terzo, Titolo

⁷⁷ Così A. DE FEO, *Sulla colonia migliorataria*, Roma 1964, p. 24.

IX, Capo IV del codice civile del 1865, che sono denominate “Del contratto di locazione”.

Ammesso che si avesse voluto estendere a tutti i contratti individuali la disciplina della contrattazione collettiva a datare dell'entrata in vigore della stessa e si volesse dare ampio risalto a qualche norma di detta contrattazione, questa perderebbe il vero significato e valore giuridico, dinanzi al fatto che i soggetti potrebbero introdurre “norme integrative” e laddove detta contrattazione non potrebbe penetrare, continuerebbero ad avere «valore gli accordi individuali ed in mancanza di essi le consuetudini locali».

Il fatto di introdurre norme integrative o fare ricorso agli accordi individuali o alle consuetudini avrebbe ridato ai soggetti una larga possibilità di manovre e si sarebbe realizzata un'ampia autonomia di contrattazione individuale che si sarebbe conclusa con lo snaturamento della contrattazione collettiva, portandola fuori dello schema tipico realizzato in astratto. La contrattazione collettiva fu opportunamente ridimensionata dall'invasione di nuove norme sancite nei contratti individuali; essa avrebbe assunto una fisionomia diversa, più vera, più reale, che si sarebbe adattata alle diverse situazioni locali e avrebbe realizzato un prevalere dell'uso e della consuetudine di cui, poi, in effetti, furono saturi tutti i contratti di miglioria. Si ebbe così, non una tipizzazione del rapporto miglioratorio caratterizzato dalla norma astratta della contrattazione collettiva, ma, un'*atipicizzazione sociale* del rapporto miglioratorio più aderente alle situazioni agrarie locali.

Da questi contratti la prima conclusione che si potrebbe trarre rileva che l'onere del miglioramento ricadeva sempre sul colono e nessun rischio d'impresa era mai ricaduto sul concedente. L'onere del miglioramento anche nella contrattazione collettiva e dallo stesso codice ricadeva sempre interamente sul concessionario. Nella più recente contrattazione, compresa quella collettiva, pochissimo fu l'apporto del concedente, tranne l'acquisto di piantine da mettere a dimora sul fondo. Ma ciò non fu mai determinante. La partecipazione all'acquisto di piantine non fu, infatti, mai un fatto limitato al rapporto di colonia; ciò avvenne anche nel rapporto d'affitto⁷⁸ ed era anche previsto nella contrattazione collettiva⁷⁹.

⁷⁸ Cfr. *Usi e consuetudini della provincia di Ragusa*, cit., art. 8, lett. b). Affitto a scopo di miglioramento.

⁷⁹ Secondo il *Patto generale di colonia miglioratoria per le province siciliane* (art. 7): «il colono, per tutti gli impianti previsti nel presente patto, [doveva] eseguire tutti i lavori relativi, scasso, spietramento, sistemazione del terreno, anche agli effetti idraulici-agrari, che dovevano precedere l'impianto nonché quelli relativi alla messa a dimora delle piante, alla palificazione e alle successive operazioni colturali occorrenti per portare l'impianto a produzione. – [Furono] a carico del concedente tutte le spese per l'acquisto delle piante, di tutto il materiale occorrente all'impianto, compresi i concimi e i pali d'impianto eventualmente occorrenti. Il trasporto di tutto il materiale

Da quanto detto emerge con chiarezza che il rapporto per *vintiov'anni*, sia che si metta in relazione alla contrattazione collettiva prima del codice che a quella dopo, evidenzia che gli scopi programmatici delle parti consistettero, per il concedente nel ricavare un utile senza prestare alcuna attività e senza impiegare capitali e correre rischi, e per il colono nell'esercitare, a suo esclusivo rischio, l'impresa di miglioramento e di conduzione del fondo. Va da sé che il rapporto miglioratorio, nel quale l'obbligo, l'onere e il rischio d'impresa ricaddero sul concessionario, venne sempre classificato un rapporto a struttura commutativa, tanto da essere assimilato alla locazione, così com'era l'affitto con canone parziario previsto dal codice del 1865.

Ora, se per aversi rapporto a struttura commutativa occorrono alcuni elementi costitutivi non v'è dubbio che essi esistettero anche nel rapporto di colonia, infatti: *a)* il godimento del fondo trasmigrò interamente dal concedente al concessionario; *b)* l'impresa fu gestita dal colono; *c)* i frutti, o la quota di essi, appartennero a titolo originario al colono. Se gli elementi costitutivi del rapporto a struttura commutativa sono quelli appena individuati, i medesimi elementi furono sempre presenti anche nel rapporto di colonia miglioratoria. Da qualsiasi angolazione si guardi il rapporto, sia sotto il profilo economico che giuridico, appare chiaro che il concedente cedette al colono il godimento del fondo, il quale non fu limitato, ma intero. Se così non fosse riesce difficile comprendere come il colono potesse assumersi l'obbligo della trasformazione del fondo con il conseguente rischio, che non era limitato all'impianto, ma si era allargato allo stadio di improduttività necessario a ogni coltura arborea o arbustiva e senza beneficiare di alcun compenso alla fine del rapporto. Ove mancasse il godimento totale del fondo il colono non avrebbe potuto dispiegare gli effetti obbligatori che dal contratto sarebbero derivati. Da ciò conseguì che dall'obbligo del miglioramento ne derivò l'assunzione di fatto della *direzione* dell'impresa. Il concedente si disinteressò della gestione del fondo e del suo grado di sviluppo produttivo, ricavò la rendita fondiaria che si elevava gradualmente come conseguenza del fondo trasformato in colture arboree o arbustive.

Quanto alla questione dell'appartenenza dei frutti essi spettavano al colono a titolo originario per la parte pattuita⁸⁰.

occorrente all'impianto ed alla coltivazione [rimasero] a carico del colono quando la distanza superava i 5 Km. In caso di distanza superiore i trasporti [potevano] essere affidati al colono, dietro adeguato compenso per il percorso eccedente».

⁸⁰ A. CARROZZA, *Gli istituti del diritto agrario*, vol. I, Milano, 1962, p. 79.

Questi elementi formativi del rapporto, pur in presenza dell'elemento parziario, non condussero alla costituzione di un rapporto associativo e, come taluni sosterebbero, a un rapporto di compartecipazione⁸¹, ma giustificerebbero ampiamente il carattere commutativo del rapporto di colonia migliorataria per *vintinov'anni*.

Da quanto emerso siamo convinti che l'intera gamma dei rapporti miglioratari siciliani debbono considerarsi rapporti a struttura commutativa. Le eventuali differenze non giustificano una diversa qualificazione o classificazione del rapporto. Il rapporto per *vintinov'anni*, pur nella sua varia configurazione formale, costituì un unico tipo contrattuale, che tanto giovò all'economia agraria siciliana.

⁸¹ B. ROSSI, *La struttura giuridica del contratto di compartecipazione*, «Riv. dir. civ.», 1941, p. 198.